

AGENDA

- 14.30 Registrazione
- 15.00 Apertura Lavori - Fatturazione Elettronica – Rag. Enrico Panzuti Bisanti
- 16.30 Break
- 16.45 Ripresa Lavori - Etica - fatturazione elettronica - Avvocato Piero Oggioni
- 17.30 Chiusura Lavori

FATTURAZIONE ELETTRONICA –DIGITAL TRASFORMATION

- **Opportunità, impatti e rischi di un obbligo annunciato**

L'obbligo di Fatturazione Elettronica B2B porterà a un cambiamento profondo di processi e modalità di lavoro consolidate. Quali impatti avrà questa innovazione? Come adeguarsi? Di che strumenti e supporto hanno bisogno le aziende

Professionisti, PMI e grandi imprese dovrebbero guardare alle scadenze dei nuovi obblighi di legge come un'opportunità per migliorare il processo che va dalla gestione degli acquisti fino al ciclo passivo, riducendo tempi ed errori e favorendo la collaborazione

FE — Perché parliamo ADESSO di FE



Aprile 2013

- Specifiche Tecniche operative formato XML
- Definizione canale di trasmissione e funzionamento SdI
- IPA e servizi di supporto

Giugno 2014

- Obbligo FE per le PA centrali
- Obbligo per i fornitori di inserire in FE il CIG e il CUP

Marzo 2015

- Al via la fatturazione elettronica verso tutte le PA

Gennaio 2017

- Al via la fatturazione elettronica B2B (OPZIONALE)

Da Gennaio 2019 obbligo di emissione per **TUTTI** i soggetti stabiliti sul territorio italiano

FE — Perché introdurre la FE

L'adozione della FE permetterà di:

- **Ridurre l'evasione fiscale**: perché la FE elimina la possibilità di emettere fatture false, di non registrare le fatture o di commettere registrazioni fraudolente indicando importi differenti rispetto a quelli della transazione reale;
- **(per l'AdE) acquisire maggiori dati fiscali per preparare dichiarazioni annuali**, certificazioni uniche, modelli per le varie dichiarazioni dei redditi e quant'altro con dati precompilati e certificati.
- per i titolari di partita, la possibilità di usufruire di consistenti vantaggi:
 - **esenzione dalla «comunicazione dati fatture»** (escluse operazioni TRANSFRONTALIERE);
 - **dispensa dalle comunicazioni relative agli acquisti effettuati dagli operatori di San Marino**;
 - **esenzione dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti delle società di leasing**;
 - **priorità dei rimborsi Iva (entro 3 mesi dall'invio della dichiarazione)**;
 - **periodo di accertamento di 4 anni anziché di 5 (come contemplato per le fatture cartacee)**;
- **automatizzazione dei processi di gestione dei documenti contabili, con conseguente riduzione di tempi e costi, stimati dalla Commissione Europea in 7,5 € medi a fattura.**

FE – Quando e CHI ...

LEGGE DI BILANCIO 27 dicembre 2017, n. 205 - comma 909 (B2B):

- **Dal 01/07/2018:** avvio anticipato per gli operatori del settore dei subappalti con la P.A. e della filiera dei «gestori» carburanti per motori (ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, con conseguente **eliminazione della scheda carburante** e **obbligo di pagamento con strumenti tracciabili** ai fini della deduzione costi e/o detraibilità IVA).
- **Dal 01/09/2018:** i **Tax Free Shopping** dovranno emettere fattura elettronica per gli acquisti da parte di viaggiatori extra UE (uso personale/familiare), di importo superiore a 155 € al lordo dell'Iva, da trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario.
- **Dal 01/01/2019:** **obbligo** di fatturazione elettronica per **TUTTI i soggetti** (residenti, stabiliti ed identificati nel territorio dello stato)

FE — Soggetti ESONERATI

- Coloro che applicano il regime forfetario o di vantaggio (DL190/2014 e DL 98/2011)
- I produttori agricoli con Volume d’Affari inferiore a 7.000 €
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari (*)

(*) AdE: con circolare n. 8 del 30/4/2018 + circolare . 13 del 02/07/2018 chiarisce l’operatività in merito alle operazioni attive/passive che vedono coinvolti «soggetti non residenti» (che non dispongono di una stabile organizzazione - operazioni transfrontaliere) → Invio mensile di un file telematico «dati fattura» o, solo per il ciclo attivo, l’utilizzo della FE.

(NB: I soggetti iva esonerati dall’emissione della FE **potranno** comunque riceverle dai fornitori, il SDI provvederà a consegnare i documenti in un’area riservata dell’AdE)

Possibile aumento dei soggetti esonerati

FE – Consumatori Finali

LEGGE DI BILANCIO (27 dicembre 2017, n. 205 - comma 909 - B2B):

- Le FE emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'AdE in un'apposita area riservata del contribuente (questa fattura sarà **l'originale**).
- Una copia della FE, ovvero in formato analogico, **sarà** messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

FE – 01/07/2018 – Subappalti PA

Appalti PA e la filiera delle imprese collegate (sub appaltatori/contraenti)

Saranno obbligati alla FE **tutti i soggetti subappaltatori e subcontraenti che intervengono «in modo diretto» nel ciclo di realizzazione dell'opera: noleggii, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale/consulenze, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.**

La circolare n. 13 del 02/07/2018 specifica che le disposizioni trovano applicazione solo se l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di legge nei confronti della «stazione appaltante».

FE – 01/07/2018 – Filiera carburanti

Obbligo prorogato al 1° gennaio 2019 esclusivamente per le cessioni effettuate dagli impianti stradali di distribuzione (BENZINAI).

Restano soggette all'obbligo di emissione di FE tutti i passaggi intermedi o le cessioni diverse da quelle effettuate dai benzinai, ad esempio per aziende che gestiscono cisterne «interne» per il rifornimento dei mezzi aziendali, per i **SOLI carburanti** destinati all'utilizzo per motori per uso **AUTOTRAZIONE** (no aeromobili e imbarcazioni).

Sono **ESONERATE** le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali non titolari di Partita IVA.

Viene abolita la «Scheda Carburante». **ATTENZIONE**: sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA (si veda l'articolo 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell'AdE.

FE — Perché (per tutti o quasi) il 01/07/2018

Una considerazione importante è che, nonostante l'obbligo sia orientato all'emissione delle Fatture, in verità **gli impatti più forti saranno sul ciclo passivo**. Molte imprese stanno decidendo di anticipare l'introduzione della FE.

La circolare n. 13 del 02/07/2018 specifica che l'uso della FE **NON** è subordinato all'accordo del destinatario.

Occorrerà pertanto **dotarsi anticipatamente anche di canali di ricezione delle FE**.

FE – Cos'è la Fattura Elettronica

- La FE è una fattura emessa in **formato XML** definito a termini di legge. Le caratteristiche della FE sono le seguenti:
 - deve garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono date dalla firma digitale da parte di chi emette la FE (ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata);
 - deve contenere il «**metodo**» (**Indirizzo telematico**) con cui raggiungere il destinatario della fattura (PEC o "Codice destinatario");
 - se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si;
 - Deve essere conservata «**a norma**» per 10 anni.
 - deve essere inviata dal Cedente allo SDI, che la smista al Cessionario (PA, Azienda o Privato);

FE – Dettagli FE – formato XML

- La FE è una fattura emessa in **formato XML** definito a termini di legge.

Le caratteristiche della FE sono le seguenti:

- garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono date dalla firma digitale da parte di chi emette la FE (ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata);
- deve contenere il «**metodo**» con cui raggiungere il destinatario della fattura (Pec o "Codice destinatario");
- se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si;
- Deve essere conservata «**a norma**» per 10 anni.
- deve essere inviata dal Cedente allo SDI, che la smista al Cessionario (PA, Azienda o Privato);

FE – Cos'è il formato XML

Il formato XML, acronimo di eXtensible Markup Language, è un linguaggio informatico chiamato marcatore, perché attraverso un meccanismo sintattico, **permette di definire e controllare il contenuto di un testo.**


```
<CessionarioCommittente>  
  <DatiAnagrafici>  
    <CodiceFiscale>09876543210</CodiceFiscale>  
    <Anagrafica>  
      <Denominazione>DITTA BETA</Denominazione>  
    </Anagrafica>  
  </DatiAnagrafici>  
  <Sede>  
    <Indirizzo>VIA TORINO 38-B</Indirizzo>  
    <CAP>00145</CAP>  
    <Comune>ROMA</Comune>  
    <Provincia>RM</Provincia>  
    <Nazione>IT</Nazione>
```

Pdf, excel, word ... NON SONO FORMATI ELETTRONICI !!

FE – Cos'è la fattura elettronica



Fattura cartacea
analogica



Foglio di
stile

FE – Struttura XML Standard o Arricchito

Standard → è il tracciato BASE che deve essere utilizzato per la FE. Contiene le informazioni definite a livello «**Ministeriale**».

Arricchito → per favorire l'integrazione della fatturazione elettronica nei processi di «digitalizzazione», acquisire in modo automatico i dati ed ottenere tutti i vantaggi offerti dalla loro elaborazione (**ciclo passivo**), si è reso necessario «arricchire» il file XML (standard europeo) di maggiori informazioni.

Tutte le Software House che aderiscono ad ASSOSOFTWARE potranno gestire, tramite la codifica «**Standard AssoSoftware**», dei «tag xml» aggiuntivi che fanno riferimento a «tabelle condivise» che «**dovrebbero**» garantire la perfetta integrazione dei dati all'interno dei vari sistemi gestionali. (Codici iva, sconti/omaggi, premi, promozioni, lotti e commesse, matricole, unità di misura, tipo pagamento/scadenze, ecc.)

ATTENZIONE!! Non significa che i flussi EDI spariranno !!

FE – Struttura XML Standard o Arricchito

Es. Gestione codici IVA:

Nell'xml standard, tutte le operazioni con % IVA=0 (Esenti, Non Imponibili, Non sogg., ecc), sono classificate genericamente, con i codici: **N1-N2-N3**.

La struttura «standard» obbligherebbe, chi riceve la fattura elettronica, ad operare come di consueto, quindi a selezionare «manualmente» il giusto Codice IVA corrispondente nel proprio gestionale.

Soluzione: file xml «arricchito» (AssoSoftware)

....

<AltriDatiGestionali>

<TipoDato>AswCodIVA</TipoDato>

<RiferimentoNormativo>Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione) #N030102# </RiferimentoNormativo> </AltriDatiGestionali>

....

23	N020401	Escluso base imp.art.13 (acquisti Iva parz.indetr)	N2
24	N020501	Vendite contribuenti minimi art.27 c.1,2 DL98/11	N2
25	N020502	Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14	N2
26	N020601	Variazioni imponibile art.26 c.3	N2
27	N020602	Passaggi interni non soggetti ad Iva	N2
28	N020603	Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93	N2
29	N020604	Rimborso oneri lav.temporaneo art.26bis L196/97	N2
30	N020605	Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88	N2
31	N020606	Operazioni effettuate con terremotati	N2
32	N030101	Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta)	N3
33	N030102	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.)	N3
34	N030103	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT)	N3
35	N030104	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE)	N3
36	N030105	Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a	N3
37	N030106	Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no resid)	N3
38	N030107	Non imp. art.8 c.1 lett.a e b	N3
39	N030108	Cessioni gratuite all'esportazione	N3
40	N030109	Non imponibili art.8bis	N3
41	N030110	Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali)	N3
42	N030111	Non imp. art.72 (accordi internazionali)	N3
43	N030112	Non imponibili art.71 (San Marino)	N3
44	N030113	Non imponibili art.71 (Vaticano)	N3

FE – Dettagli FE – Firma Digitale

- La FE è una fattura emessa in **formato XML** definito a termini di legge. Le caratteristiche della FE sono le seguenti:
 - garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono date dalla **firma digitale** da parte di chi emette la FE (ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata);
 - deve contenere il «**metodo**» (**Indirizzo Telematico**) con cui raggiungere il destinatario della fattura (PEC o “Codice destinatario”);
 - se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si;
 - Deve essere conservata «**a norma**» per 10 anni.
 - deve essere inviata dal Cedente allo SDI, che la smista al Cessionario (PA, Azienda o Privato);

FE – Firma Digitale

I chiarimenti dell'AdE hanno definito che lo SDI accetterà anche FE NON firmate digitalmente.

ATTENZIONE! Le FE emesse nei confronti della PA «DEVONO» continuare ad essere firmate digitalmente.

ATTENZIONE! Per garantire maggiormente l'opponibilità a terzi è FORTEMENTE consigliata la firma digitale sulle FE.

FE – Dettagli FE – Indirizzo Telematico

- La FE è una fattura emessa in **formato XML** definito a termini di legge. Le caratteristiche della FE sono le seguenti:
 - garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono date dalla firma digitale da parte di chi emette la FE (ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata);
 - deve contenere il «metodo» (**Indirizzo Telematico**) con cui raggiungere il destinatario della fattura (PEC o "Codice destinatario");
 - se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si;
 - Deve essere conservata «a norma» per 10 anni.
 - deve essere inviata dal Cedente allo SDI, che la smista al Cessionario (PA, Azienda o Privato);

FE — Indirizzo Telematico

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL'AdE

Ogni operatore economico (titolare di PI) deve scegliere il canale con cui ricevere/gestire il proprio ciclo passivo: **PEC o Codice Destinatario**.

La scelta potrà essere notificata accedendo ad un'apposita area riservata messa a disposizione dell'AdE (**servizio di registrazione**). Benché non sia obbligatoria, è sicuramente l'opzione più corretta e sensata da effettuare, perché in questo modo la scelta fatta sul sito dell'Agenzia prevarrà sulle indicazioni inserite in fattura da parte dei fornitori e le fatture verranno ricevute sempre con i criteri stabiliti dall'Azienda.



Aut, Abc Def (ABCDEF00H00T000Y)

sulla partita IVA 2222222222.

Disponibili

ATTENTI DEI SERVIZI "FATTURAZIONE ELETTRONICA" E "TRASMISSIONE DATI IVA"
In occasione della manutenzione tecnica si comunica che nella giornata di lunedì 5 febbraio 2018, dalle ore 13:00 alle ore 18:00 circa, non sarà possibile accedere ai servizi dell'area "Fatturazione" e "Dati Fatture e Comunicazioni IVA".
L'intervallo temporale non sarà possibile trasmettere Fatture Elettroniche, Dati Fattura e Comunicazioni IVA attraverso canale Web-Domino.
Per eventuali disagi.

Fatturazione elettronica

Per generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 1

Per il consenso su "Fatture elettroniche", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[informativa](#).

[Registrazione della modalità di ricezione della fatturazione elettronica](#)

[Fatturazione elettronica](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

[Documento Commerciale on line](#)

Consultazione

[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- **Opzione Fatture:**
Non hai esercitato l'opzione Fatture
- **Conservazione dati fatture:**
Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- **Opzione Corrispettivi:**
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- **Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni


[Esercita le opzioni](#)

Generazione QR Code

[QR Code in formato PDF](#)

[QR Code in formato immagine](#)

Per registrare l'indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario)



FE – Generazione QR_CODE

A partire dal 15 giugno 2018, è possibile generare il QR-code con i dati della propria partita IVA: si tratta del “biglietto da visita” tramite il quale sarà possibile agevolare la comunicazione ai Fornitori dei propri dati.



Generazione PDF del QRCode: nella pagina sono esposti i singoli dati, presenti in AT al momento della generazione, che sono contenuti nel QRCode:

- ✓ Nazione → IT
- ✓ CF
- ✓ Numero PIVA
- ✓ Denominazione
- ✓ Domicilio fiscale
- ✓ PEC
- ✓ Codice Destinatario
- ✓ Data e ora generazione QRCode



Generazione del QRCode solo **immagine** salvabile su qualsiasi dispositivo

FE – Registrazione Indirizzo Telematico

Se NON registro l'indirizzo telematico

Comunicazione dell'indirizzo telematico a tutti i fornitori:

- non c'è certezza che il fornitore aggiorni correttamente la sua anagrafica cliente, con il rischio che la fattura venga recapitata presso l'area riservata del soggetto ricevente dell'AdE;
- Per tutti i nuovi fornitori occorre ricordarsi di comunicare l'indirizzo telematico altrimenti si rischia che la fattura venga recapitata presso l'area riservata dell'AdE;
- se si vuole variare il proprio indirizzo telematico occorre ricordarsi di comunicarlo a tutti i fornitori.

EE - Registrazione Indirizze Telematica

FE – Dettagli FE – Conservazione a norma

- La FE è una fattura emessa in **formato XML** definito a termini di legge. Le caratteristiche della FE sono le seguenti:
 - garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono date dalla firma digitale da parte di chi emette la FE (ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata);
 - deve contenere il **«metodo» (Indirizzo Telematico)** con cui raggiungere il destinatario della fattura (PEC o “Codice destinatario”);
 - se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si;
- Deve essere **conservata «a norma»** per 10 anni.
- deve essere inviata dal Cedente allo SDI, che la smista al Cessionario (PA, Azienda o Privato);

FE – Conservazione digitale a norma

I documenti informatici devono essere conservati, **ai fini fiscali, civilistici e legali, per 10 anni in modalità digitale.**

Devono essere **consentite funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni** dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazioni potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

Il processo di conservazione comprende:

- la **firma digitale**
- la **marca temporale** (rappresenta una data e/o un orario per assodare l'effettivo avvenimento di un'attività/evento).

La loro unione consente di mantenere invariati nel tempo l'immodificabilità, l'autenticità, la reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la leggibilità, l'integrità dei documenti conservati.

FE – Conservazione digitale a norma

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le FE e le NV trasmesse e ricevute attraverso lo SDI, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, messo a disposizione gratuitamente dall'AdE, **dopo aver aderito**, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

In alternativa è possibile utilizzare la conservazione a norma normalmente compresa nei servizi forniti dagli Intermediari Accreditati.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. (per il 2019 il 31/01/2020)

FE – PEC - Conservazione a norma

La Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per un tempo prestabilito dalla legge. Difatti, secondo l'art. 2220 del codice civile i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all'art. 2214 dello stesso codice, si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili. Infine, si deve tenere in considerazione che l'art. 43 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche.

Cosa conservare delle PEC spedite? **In particolare la “ricevuta di consegna completa” in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo, ovvero il messaggio inviato, la ricevuta, la firma elettronica e il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificativo id del messaggio PEC, la consegna e chi ha spedito la PEC).**

**Personaggi
e
Interpreti**



FE – Dettagli FE – Personaggi e Interpreti

- La FE è una fattura emessa in **formato XML** definito a termini di legge. Le caratteristiche della FE sono le seguenti:
 - garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Queste caratteristiche sono date dalla firma digitale da parte di chi emette la FE (ogni singola fattura elettronica deve essere firmata dal soggetto che la emette con un certificato di firma qualificata);
 - deve contenere il **«metodo» (Indirizzo Telematico)** con cui raggiungere il destinatario della fattura (PEC o “Codice destinatario”);
 - se si decide di racchiudere più file in formato zip, questo non va firmato digitalmente, ma le singole fatture al suo interno si;
 - Deve essere conservata **«a norma»** per 10 anni.
- deve essere inviata **dal Cedente allo SDI, che la smista al Cessionario** (PA, Azienda o Privato);

FE – Gli Attori dell’opera

Cedente prestatore. È definito cedente prestatore il soggetto che emette una fattura. Dal 1 gennaio 2019 (01/07/2018) ogni cedente prestatore sarà obbligato a emettere FE.

Cessionario committente. È definito cessionario committente il soggetto che subisce una fattura. Dal 1 gennaio 2019 (01/07/2018) ogni cessionario committente potrà ricevere solo FE.

SDI (Sistema di Interscambio). È il sistema informatico dell’AdE in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FE
- effettuare controlli sui file ricevuti
- **inoltrare le fatture al destinatario**, sia esso una PA, un’Impresa, un Professionista o un Privato.
- Gestisce anche le notifiche sugli esiti relativi a ricevimento, correttezza e inoltro della FE.

FE – Il personaggio misterioso: «Mister X»


Intermediario Accreditato. È un soggetto che può fare da tramite tra chi emette o riceve la fattura e il SDI dell'AdE.

Deve essere un soggetto che si è già accreditato presso la PA.

Riceve dall'AdE (Sogei) un identificativo personale «**codice destinatario**» (7 caratteri alfanumerici) a cui è abbinato il relativo **URL *http://***. Questo verrà condiviso con tutti coloro che intendono avvalersi, per il ciclo passivo, dei servizi d'intermediazione: aziende e professionisti (per i propri documenti e/o c/terzi); (Può decidere di utilizzare un indirizzo PEC al posto del Codice Intermediario)

Tramite i suoi servizi ed **interagendo con SDI**, potranno gestire tutti i flussi relativi alla FE: **Ciclo attivo** (firma digitale, controlli, invio allo SDI), **Ricezione del ciclo passivo**, gestione notifiche, arricchendo l'offerta con servizi aggiuntivi: ad esempio consultazione e condivisione dati tramite **piattaforma web integrata nei gestionali**, **gestione documentale/fascicolazione ricevute**, **gestione PEC**, ecc.

IL FLUSSO





**Gli atti
dell'Opera**

FE — Flussi operativi — Gli atti

- Creazione file fattura XML
- Firma digitale del file XML
- Invio allo SDI (Sistema Di Interscambio)
- Gestione notifiche/ricevute
- Ricezione flusso Passivo
- Eventuale immissione automatica nel ciclo passivo o in prima nota
- Conservazione digitale «a norma» FE - Emesse e Ricevute

FE – Flussi – Invio al SDI e notifiche

- Creazione file fattura XML
- Firma digitale del file XML
- Invio allo SDI (Sistema Di Interscambio)
 - Controllo «formale» del file

Se esito NEGATIVO

- Notifica di SCARTO FILE (entro 5 gg) – **FATTURA NON EMESSA**

Se esito OK

- Inoltro al Destinatario **FATTURA EMESSA**
«Data Documento» esigibilità IVA «Data Consegna» (per il destinatario) è una marca temporale ai fini della registrazione iva/contabile (acquisti).

Se inoltrato fallisce

- Notifica di «*Mancata consegna*» e deposito FE su **area riservata** (del destinatario) **il cedente (trasmittente) deve «tempestivamente informare» il destinatario dell'evento che, per convalidare la data consegna ai fini della detrazione IVA, dovrà accedere ad un'apposita area riservata dell'AdE e «prendere visione» della fattura elettronica non recapitata.**

Se inoltrato va a buon fine

- «*Ricevuta di consegna*»

FE – SCARTO

• IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE

- nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con un codice inesistente
- nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti
- ✓ nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA
- ✓ nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido

LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»

FE – Flussi operativi – Gli atti

L'Agenzia delle entrate ha ribadito che **la data di emissione è individuata nella data documento**, riportata obbligatoriamente in fattura ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72, ed essa corrisponde al momento in cui l'imposta diventa esigibile.

La data di ricezione è, invece, quella rilevante ai fini della detraibilità. Sul punto viene confermato da parte dell'Agenzia delle entrate il contenuto di quanto scritto nella Circolare 1/2018.

La data di ricezione è la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI oppure, nel caso di mancata consegna, la data di ricezione è la data **di presa visione** da parte del committente della fattura che gli è stata comunque messa a disposizione dal SDI sul sito web dell'Agenzia delle entrate nella sua area riservata.

Se ci arriva un messaggio di MANCATA CONSEGNA – Dobbiamo gestirlo

E' Nostro interesse che il cliente riceva e veda la nostra fattura



**I possibili scenari
(Scegliete voi il finale ...)**

FE – Gli Scenari

- Tramite PEC
- Tramite Intermediari Accreditati
- Tramite Commercialista
- Tramite Altri strumenti (AdE o CCIAA)

LA SCELTA E' CONDIZIONATA DA TANTI FATTORI :
VOLUMI – INTEGRAZIONI CON I SISTEMI INFORMATIVI –
AUTOMAZIONE NEI CONTROLLI



Scenario tramite

PEC

FE – Scenario tramite PEC

1) Creazione File FE in formato XML

- a) Gestionale → Creazione file automatica
- b) Nessuno strumento Non posso creare il file !!

2) Firma digitale → a cura del soggetto che emette le fatture

3) Invio allo SDI → tramite PEC ad una specifica PEC dello SDI

(primo invio a sdi01@pec.fatturapa.it – con il primo messaggio di risposta si riceve indirizzo PEC effettivo da utilizzare per i successivi invii)

- a) Singola fattura o file zippati (max 5 Mb per fattura – max 30 Mb per messaggio)
- b) Nessun controllo automatico dei file inviati/da inviare

FE – Scenario tramite PEC

4) Gestione Notifiche →

- a) Da monitorare «Manualmente» sulla PEC verificando i numerosi feedback PEC/SDI

L'invio tramite PEC prevede tre ricevute distinte:

- accettazione da parte del proprio gestore di posta
- avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario (SDI): questa attesta la trasmissione del file allo SDI ma non la correttezza/emissione della FE.
- **L'eventuale scarto del file da parte dello SDI, o il recapito/mancato recapito della fattura al destinatario, sono comunicati attraverso le apposite ricevute.**

- b) Nessun aiuto «grafico» per individuare agevolmente le varie tipologie di notifiche/ricevute.

5) Ricezione flusso passivo →

- a) Da monitorare manualmente sulla PEC (in mezzo alle ricevute relative agli invii...)

- b) estrapolare le informazioni presenti nel file [XML](#) e dal PDF (se presente) tramite appositi «[visualizzatori](#)»

FE – Scenario tramite PEC

6) Conservazione «a norma» → a cura del soggetto che emette le fatture

- a) Dotandosi di idoneo strumento di terze parti
- b) Abilitando la conservazione a norma prevista dall'AdE (non vengono conservate le ricevute della PEC)

FE – Scenario tramite PEC

L'invio e la ricezione delle FE tramite PEC è **fortemente sconsigliato** non solo in presenza di un elevato numero di documenti ma, **in ogni caso**, per il rischio di perdita dati e per il rallentamento dei processi aziendali «**non proiettati verso una vera trasformazione digitale**»:

I principali fattori di rischio sono:

- casella di posta piena (nei file XML può essere contenuto il PDF della fattura e/o altre «pezze d'appoggio»)
- casella di posta «scaduta»
- filtri AntiSpam e cancellazioni accidentali/virus
- impossibilità di gestire, con immediatezza, gli esiti di spedizione
- assenza di sincronizzazione/alert con il gestionale
- Occorre scaricare la fattura e inviarla ad un sistema di conservazione nel caso in cui NON si sia optato per il servizio dell'AdE
- Non si deve avere la necessità di inviare/ricevere fatture con allegati superiori ai 30Mb (limite max per i messaggi PEC)



Scenario

tramite

Intermediari

FE – Scenario tramite Intermediari

Le principali Software House hanno predisposto delle «piattaforme Web» che consentono di gestire in maniera agevole e strutturata tutti gli atti legati alla FE. Ovviamente OGNI singola piattaforma potrà avere funzionalità e servizi aggiuntivi differenti.

Non solo ciclo attivo ma ricezione integrata del **ciclo passivo** (tramite l'uso del «**codice destinatario**» rilasciato dall'Intermediario).

FE – Scenario tramite Intermediari

1) Creazione File FE in formato XML

a) Gestionale → Creazione automatica file XML.

- Se integrato con piattaforma, acquisizione automatica dei file generati.
- Se NON integrato con piattaforma importazione manuale (massiva) dei file generati.

b) Nessuno strumento → Funzionalità di caricamento web delle fatture con generazione automatica dell'XML (normalmente con memorizzazione delle anagrafiche Clienti)

2) Firma digitale → a cura e a carico dell'Intermediario

3) Invio allo SDI → automatico (Controllo automatico dei file inviati/da inviare)

FE – Scenario tramite Intermediari

4) Gestione Notifiche →

- a) Con «ABBINAMENTO» alla fattura di riferimento
- b) Possibilità di filtrare in base alle tipologie di notifiche/ricevute.
- c) Possibile integrazione, all'interno del GESTIONALE, della visualizzazione dei vari stati delle fatture (Inviata, Scartata SDI, Consegnata, Mancata Consegna)

5) Ricezione flusso passivo →

- a) Automatico con visualizzazione filtrata.
- b) Possibilità di visualizzare in forma grafica i documenti, apporre note e validare le singole fatture.
- c) Possibile integrazione, all'interno del GESTIONALE, con funzionalità di contabilizzazione

FE – Scenario tramite Intermediari

6) Conservazione «a norma» → a cura e a carico dell'Intermediario.

Esempi altre funzionalità possibili:

- Gestione archiviazione documentale e/o a norma di altri documenti
- Conservazione a norma PEC

A vibrant concert scene with a band performing on stage under colorful spotlights, viewed from the audience's perspective. The stage is illuminated with bright yellow, red, and blue lights, creating a dynamic atmosphere. The audience is visible in the foreground, silhouetted against the bright stage lights.

**Scenario tramite
Commercialista**

FE – Scenario tramite Commercialista

Molti Commercialisti si stanno organizzando per poter essere di supporto ai clienti negli atti che gli stessi non possono o non vogliono gestire in autonomia.

L'AdE, con il **Provvedimento n. 117689** pubblicato il 13 giugno 2018, ha stabilito che **ogni contribuente potrà conferire apposita delega** esclusivamente agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 DPR 322/1998 per i seguenti servizi:

- **Gestione, consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici;**
- **Registrazione dell'indirizzo telematico**

FE – Scenario tramite Commercialista

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita sia attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'AdE. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere **revocata**. La durata può essere fissata dal delegante **per un massimo di 4 anni**.

FE – Scenario tramite Commercialista

- ❖ **Clienti che NON sono in grado di generare file XML**
 - **Servizio di emissione fatture c/cliente (e successivi flussi)**
 - **Accesso al portale del Commercialista per caricare manualmente la fattura e poter seguire i passaggi successivi.**

FE – Scenario tramite Commercialista

- ❖ **Clienti in grado di generare file XML e che NON vogliono provvedere alle successive fasi di invio etc..**
 - **Accesso al portale del Commercialista per importare i file generati e poter seguire i passaggi successivi.**
- ❖ **Clienti che non vogliono ricevere direttamente le fatture del Ciclo passivo**
 - **Accesso al portale del Commercialista per visionare e validare i documenti ricevuti**

A vibrant concert stage scene at night. The stage is illuminated with bright red and white lights, creating a dramatic atmosphere. Large plumes of white smoke or fog rise from the stage, partially obscuring the background. In the foreground, a dense crowd of people is visible, many holding up their phones to capture the moment. The overall scene is energetic and visually striking.

**Scenario tramite
Altri Strumenti**

FE – Scenario tramite strumenti AdE

L'AdE e le CCIAA hanno predisposto strumenti gratuiti che consentono di gestire i vari passaggi del flusso. L'accesso a tali servizi viene effettuato accedendo al sito tramite SPID, CNS o credenziali Fisconline.

FE – Scenario tramite strumenti AdE

1) Creazione File FE in formato XML

- a) Funzionalità di caricamento web delle fatture con generazione automatica dell'XML
(normalmente SENZA memorizzazione delle anagrafiche Clienti)
- b) Importazione file XML

2) Firma digitale → a cura del soggetto che emette le fatture

3) Invio allo SDI →

- a) Singola fattura o file zippati
- b) Nessun controllo automatico dei file inviati/da inviare

FE – Scenario tramite strumenti AdE

4) Gestione Notifiche →

- a) Da monitorare «Manualmente» accedendo all'area riservata dell'AdE verificando i numerosi feedback SDI generati dal ciclo attivo (scarti, ricevute, ecc.).

5) Ricezione flusso passivo →

- a) Da monitorare manualmente sulla PEC (in mezzo alle ricevute relative agli invii...)
- b) estrapolare le informazioni presenti nel file XML e dal PDF (se presente) tramite appositi «visualizzatori»

FE – Scenario tramite strumenti AdE

6) Conservazione «a norma» → a cura del soggetto che emette/riceve le fatture

- a) **Abilitando la conservazione a norma prevista dall'AdE (non vengono conservate le ricevute della PEC)**
- b) **Dotandosi di idoneo strumento di terze parti**

THE END



... E invece no...



FE – COSA FARE PER ESSERE PRONTI?

- **Farsi Assegnare in codice destinatario oppure demandare ad un intermediario**
- **Registrare il proprio indirizzo telematico presso agenzia delle entrate (Vostro o quello dell'intermediario)**
- **Richiedere il codice destinatario o l'indirizzo pec dei propri clienti**
- **Verificare che il proprio gestionale sia predisposto alla raccolta dei dati specifici per la fatturazione elettronica e per l'invio dell'XML**
- **Scegliere la soluzione software o il servizio di outsourcing per gestire i processi**
- **Nel caso si gestiscano operazioni con l'estero è opportuno avere la gestione del doppio Canale – SDI e altri**

FE – NEWS IN «ELABORAZIONE»

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Fiscale, insieme alla Legge di Bilancio 2019: le novità e le semplificazioni in tema di fatture e corrispettivi.

Via libera del Consiglio dei Ministri al **Decreto Fiscale** e al disegno di **Legge sul Bilancio per il 2019**. Tra le novità del **Decreto Fiscale**, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale” e approvato dal CdM, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, quelle relative alla **fatturazione elettronica**.

FATTURA ELETTRONICA

Il Governo conferma l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal **1° gennaio 2019**, ma vengono **ridotte le sanzioni per i primi sei mesi** di applicazione di questa importante novità fiscale, per consentire a tutto di adeguare i propri sistemi informatici.

Le **semplificazioni** introdotte riguardano:

- la possibilità di **emettere le fatture entro 10 giorni** dalla operazione alla quale si riferiscono;
- l’**annotazione nel registro** va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione della fattura elettronica;
- l’abrogazione dell’**obbligo di registrazione progressiva** degli acquisti.
- (la fattura può essere emessa entro 10 giorni dal 1/07/2019 - Nel periodo precedente l’invio con ritardo che non pregiudichi la liquidazione imposta costituisce violazione non punibile- se inviata entro la liquidazione successiva sanzione ridotta al 20%)

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Decreto Fiscale introduce inoltre l’obbligo di **memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi**, eliminando alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini. In parallelo l’Agenzia delle Entrate avrà un maggiore controllo e potrà agire in modo meno invasivo.

Tale obbligo scatterà:

- dal **1° luglio 2019** per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro;
- dal **1° gennaio 2020** per gli altri.


FE - 1 GENNAIO 2019

COSA SUCCEDA DAL 1/01/2019 - POSSIAMO OPERARE COME PRIMA

SI - FACCIAMO TUTTO COME PRIMA - FINO AL 30/06/2019 - (MORATORIA



DAL 1/07/2019 – Nuova Normativa



FE – FAQ

D. Posso stampare una FE e conservarla in forma cartacea?

R. Tecnicamente si, è possibile utilizzare un apposito visualizzatore per poi stampare la fattura, ma da un punto di vista fiscale il documento «stampato» non ha nessun valore in quanto l'unica fattura valida è quella in formato XML, trasmessa tramite SDI.

D. Se emetto una fattura elettronica sono obbligato ad effettuare la conservazione digitale a norma?

R. Sì, l'obbligo di conservazione è in capo sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente.

D. Dove comunico il mio indirizzo telematico?

R. E' possibile comunicare l'indirizzo telematico sul sito dell'AdE <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>, accedendo con le proprie credenziali Fisconline, CSN o SPID. oppure utilizzo il codice dell'intermediario

FE – FAQ

D. Se la mia casella PEC è piena cosa succede?

R. Se la casella PEC risulta piena e il messaggio non può essere recapitato, la fattura sarà messa a disposizione sul sito dell'AdE a cui si accede tramite SPID, CNS o credenziali Fisconline.

ATTENZIONE: Anche se non recapitata oppure letta la fattura si considera comunque emessa.

D. Se ricevo le fatture via PEC sono obbligato a conservare anche il messaggio PEC?

R. Sì, i messaggi PEC che contengono la fattura vanno conservati a norma, in linea generale, a prescindere dalle fatture elettroniche.

D. Se la fattura che ricevo NON è corretta come mi comporto?

R. È necessario contattare il fornitore e richiedere la nota di credito e quindi l'emissione di una nuova fattura con numerazione differente. La fattura dopo essere transitata dal Sistema di Interscambio si considera fiscalmente emessa e non è possibile inviarla nuovamente con lo stesso numero.

FE – FAQ

D. Cosa devo indicare come indirizzo telematico del destinatario?

R. L'indirizzo telematico del destinatario da indicare in fattura può essere il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario. È comunque possibile emettere le fatture elettroniche indicando '0000000' (7 volte zero) come codice destinatario. In questo caso sarà il Sistema di Interscambio a consegnare la fattura al destinatario nel modo indicato da quest'ultimo sul sito dell'AdE o nell'area web riservata dell'AdE.

D. Se il SDI scarta la mia fattura emessa cosa devo fare?

R. In caso di scarto da parte del SDI, la fattura si considera NON emessa e si dovrà procedere alla correzione e spedizione della fattura riutilizzando la stessa numerazione.

D. Qual è la data di emissione della fattura?

R. La data di emissione della fattura è la data riportata nella fattura stessa (campo "Data" della sezione "DatiGenerali"). È la «Data Documento»

FE – FAQ

D. Se il SDI accetta la mia fattura ma non riesce a recapitarla al destinatario cosa devo fare?

R. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI, il recapito non fosse possibile (ad esempio casella PEC piena o non attiva) il SDI invierà all'emittente una ricevuta di MANCATA CONSEGNA e la fattura si considera comunque emessa.

ATTENZIONE: In questo caso si dovrà provvedere tempestivamente ad informare il cliente che la fattura è disponibile presso il sito web dell'AdE, eventualmente inviando la stessa tramite altri canali, ad esempio via e-mail ordinaria (questo invio NON ha valore fiscale).

D. Devo per forza apporre la firma digitale sulla fattura prima di spedirla?

R. La firma digitale sulla fattura FE emessa non è necessaria ma consigliata. In ogni caso resta l'obbligo di firma per le FE emesse nei confronti della PA. Tra i servizi proposti dagli Intermediari Accreditati la firma digitale è normalmente compresa.

FE – FAQ

D. Qual è la data di ricezione della fattura?

R. La data di ricezione della fattura è differente in funzione di come viene recapitata:

- se la fattura viene recapitata tramite PEC, la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della PEC (da parte del SDI);
- se la fattura viene recapitata nel sito web dell'AdE, la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione della fattura. La presa visione è il momento in cui il ricevente o il suo intermediario accede all'area riservata e visualizza la fattura. Tale operazione viene memorizzata dall'AdE;
- se la fattura viene recapitata tramite un Intermediario Accreditato, la data di ricezione è quella riportata nel portale dell'Intermediario Accreditato e corrisponde alla data in cui il SDI deposita la fattura sul suo server.

Grazie per l'attenzione!

(Adesso è veramente finita)

